

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4378 del 30/07/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - BUNGE ITALIA SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 203 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITÀ IPPC DI LAVORAZIONE DI SEMI DI SOIA PER LA PRODUZIONE DI OLI VEGETALI AD USO ALIMENTARE E FARINE AD USO ZOOTECNICO (PUNTO 6.4b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4566 del 30/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno trenta LUGLIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **BUNGE ITALIA SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 203 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ATTIVITÀ IPPC DI LAVORAZIONE DI SEMI DI SOIA PER LA PRODUZIONE DI OLI VEGETALI AD USO ALIMENTARE E FARINE AD USO ZOOTEKNICO (PUNTO 6.4b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto **Bunge Italia SpA**, avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna (RA), via Baiona n. 203 (P.IVA 01532980388), risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017 e smi presentata dal gestore parallelamente alla procedura di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 15/04/2025 (ns. PG/2025/72068), riguardante il progetto di "miglioramento gestione logistica seme";

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare le seguenti variazioni impiantistiche:

- ampliamento dell'area di ricevimento seme via terra (denominata Buca 1), al fine di permettere lo scarico anche dei mezzi con ribaltamento posteriore e il contestuale revamping dei relativi sistemi di abbattimento polveri (filtri a maniche) afferenti agli esistenti punti di emissione in atmosfera E29 ed E30, senza comportare variazioni alle portate massime emissive già autorizzate (23.000 Nm³/h ciascuna). La nuova sezione della Buca 1 avrà indicativamente una dimensione di 12,5 x 4,35 metri per 2,75 metri di altezza e verrà impermeabilizzata rispetto al terreno circostante tramite stabilizzato e cemento. All'interno verrà installato un nuovo redler per lo scarico del materiale sul sistema di trasporto già

presente, aperto al di sotto della griglia di scarico e chiuso per il restante percorso. Verrà inoltre prolungata l'attuale tettoia dell'area di ricevimento seme per garantire la completa copertura dagli eventi meteorici delle attrezzature in progetto;

- installazione di un nuovo silos buffer (di capacità pari a circa 900 t) e relativi redler di carico e scarico per l'invio a lavorazione, tramite percorso dedicato, dei semi non-OGM con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- sostituzione con 2 nuovi sistemi di nastri trasporto a catena chiusi dei redler obsoleti STC-TC015 e STC-TC016 aventi la funzione di prelevare i semi di soia dai silos di stoccaggio "Ferruzzi" per l'invio all'impianto di preparazione, che costituisce azione di miglioramento per il contenimento delle emissioni di polveri;

PRESO ATTO dell'esito della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6 della LR n. 4/2018 comunicato in data 28/03/2025 (ns. PG/2025/59559) dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, per cui il progetto di "miglioramento gestione logistica seme" non necessitava di essere preventivamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

ACQUISITA in data 16/06/2025 (ns. PG/2025/107802) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta di supporto avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/80825 del 30/04/2025;

VISTE le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 04/12/2019;

CONSIDERATO che nella nuova configurazione dei sistemi di abbattimento oggetto di revamping, per le emissioni in atmosfera convogliate E29, E30 si garantiscono livelli emissivi inferiori di polveri, conformi all'estremo superiore (5 mg/Nm³) del range del BAT-AEL indicato per i nuovi impianti nelle conclusioni sulle BAT pertinenti;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare le variazioni impiantistiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di provvedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

PRESO ATTO che, trovando applicazione l'istituto del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore procedeva in data 16/07/2025 all'inizio dei lavori per la realizzazione delle modifiche comunicate (ns. PG/2025/127201);

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la Determinazione del Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni impiantistiche all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Bunge Italia SpA** avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna (RA), via Baiona n. 203 (P.IVA 01532980388) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il paragrafo B1) dell'ALLEGATO alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 15/04/2025 (ns. PG/2025/72068 del 16/04/2025), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2805 del 01/06/2017 e smi con versamento effettuato in data 08/04/2025 per un importo pari a € 500,00.

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017 e smi, è da considerare l'attuazione delle seguenti variazioni impiantistiche:

- ampliamento dell'area di ricevimento seme via terra (denominata Buca 1), al fine di permettere lo scarico anche dei mezzi con ribaltamento posteriore e il contestuale revamping dei relativi sistemi di abbattimento polveri (filtri a maniche) afferenti agli esistenti punti di emissione in atmosfera E29 ed E30. La nuova sezione della Buca 1 avrà indicativamente una dimensione di 12,5 x 4,35 metri per 2,75 metri di altezza e verrà impermeabilizzata rispetto al terreno circostante tramite stabilizzato e cemento. All'interno verrà installato un nuovo redler per lo scarico del materiale sul sistema di trasporto già presente, aperto al di sotto della griglia di scarico e chiuso per il restante percorso. Verrà inoltre prolungata l'attuale tettoia dell'area di ricevimento seme per garantire la completa copertura dagli eventi meteorici delle attrezzature in progetto;
- installazione di un nuovo silos buffer (di capacità pari a circa 900 t) e relativi redler di carico e scarico per l'invio a lavorazione, tramite percorso dedicato, dei semi non-OGM;
- sostituzione con 2 nuovi sistemi di nastri trasporto a catena chiusi dei redler obsoleti STC-TC015 e STC-TC016 aventi la funzione di prelevare i semi di soia dai silos di stoccaggio "Ferruzzi" per l'invio all'impianto di preparazione;

2.c) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni convogliate** sono aggiornate sostituendo, per i punti di emissione in atmosfera E29, E39 oggetto di modifica, le tabelle con le caratteristiche geometriche e i limiti riportate al paragrafo D2.4.2 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017 e smi con le seguenti:

Punto di emissione E29 - Ricevimento semi di soia via terra (Buca 1) - Nuova fossa di scarico (Filtro a maniche) - modifica

Portata massima (Nm ³ /h)	23.000
Altezza (m)	11
Sezione (m ²)	0,5
Durata (h/giorno)	12
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E30 - Ricevimento semi di soia via terra (Buca 1) - Esistente fossa di scarico (Filtro a maniche) - modifica

Portata massima (Nm ³ /h)	23.000
Altezza (m)	19
Sezione (m ²)	0,5
Durata (h/giorno)	12
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

- 2.d) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni convogliate** sono aggiornate integrando le prescrizioni impartite al paragrafo D2.4.2 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017 e smi con le seguenti:

Prescrizioni

...omissis...

- *Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti in assetto modificato afferenti ai punti di emissione in atmosfera **E29 ed E30** non deve avere durata superiore a **30 giorni**.*
- *Per i punti di emissione **E29 ed E30** oggetto di modifica deve essere espletata la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando **3 autocontrolli per i parametri autorizzati** nei primi 10 giorni a partire dalla data effettiva di messa a regime degli impianti in assetto modificato, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo. I risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpae - SAC e ST di Ravenna, **entro 30 giorni successivi alla data effettiva di messa a regime** degli impianti in assetto modificato.*

- 2.e) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate integrando i requisiti di notifica specifici richiesti al paragrafo D2.4.2 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017 e smi con i seguenti:

Requisiti di notifica specifici

...omissis...

*Devono essere preventivamente comunicate tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, le date di messa in esercizio degli impianti in assetto modificato afferenti ai punti di emissione in atmosfera **E29 ed E30**. Il gestore è altresì tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, le date effettive di messa a regime di tali impianti in assetto modificato.*

- 2.f) Il Piano di Monitoraggio e controllo dell'installazione inserito in AIA viene aggiornato per la matrice emissioni in atmosfera sostituendo i criteri di monitoraggio delle emissioni e valutazione dei limiti riportati al paragrafo D3.1.1 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017 e smi, con i seguenti:

Criteri di monitoraggio delle emissioni e valutazione dei limiti

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

In riferimento al D.Lgs. 152/06 Parte V e alle BATC di riferimento, la concentrazione delle emissioni in atmosfera da confrontare con il valore limite prescritto dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi di almeno 30 minuti ciascuno, salvo diversa indicazione nei metodi analitici standard (es per le diossine il periodo di campionamento è pari a 6-8 ore).

In alternativa a quanto sopra, per un flusso emissivo costante e omogeneo, è possibile utilizzare l'approccio 2 indicato nella LG SNPA 49/2023, ovvero un unico campionamento della durata di 1,5 ore, pari alla somma di 3 campionamenti di almeno 30 minuti ciascuno.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- *per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;*
- *per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.*

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un

controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo.

- 3) Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna;
- 4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017 e smi;
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.